



CITTÀ
DI ANDRIA



Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

Gestione Piscina Comunale. Concessione Servizio Pubblico Locale a rilevanza economica ex art. 164 e segg del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i. Indirizzi ex art. 42, comma 2, lett. e, del D.lgs n° 267/00 e s.m.i.

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile Settore _____

Dott.ssa Rosalba Vario

Visto: per presa visione l'Assessore

Avv. Michele Lopetuso

SETTORE NR. 7 GABINETTO DEL SINDACO – AREA COMUNICAZIONE – INTERVENTI DI SUPPORTO ISTITUZIONALE – APPALTI E CONTRATTI – CASA – ESPROPRI – SERVIZI DEMOGRAFICI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

➤ La proposta è pervenuta il _____

➤ Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

➤ La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento

➤ La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

2. Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____
All'ufficio _____
All'ufficio _____
All'ufficio _____
All'ufficio _____

il _____
il _____
il _____
il _____
il _____

per ricevuta _____
per ricevuta _____
per ricevuta _____
per ricevuta _____
per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

-la struttura sportiva natatoria, sita in Andria alla Via Delle Querce comprende una Piscina grande coperta delle dimensioni di mt.25x12,50, con una profondità variabile da 1,30 a 2,00 mt, una piscina piccola coperta delle dimensioni di 12,50x6 mt, con profondità di 0,8 mt ed una piscina scoperta delle dimensioni di 25X12,50 mt. con una profondità variabile da 1,40 a 2,10 mt, oltre gli spazi esterni ed aree di parcheggio, siti nell' area denominata lottizzazione Cisternone;

- dalla data di costruzione fino ad oggi, la conduzione e la gestione dell'impianto natatorio è stata affidata ad una Ditta esterna, giusta Determinazione Dirigenziale n°1574 del 08/09/2006, il cui Contratto Pubblico Rep. n°7849 del 22/05/2007 e successiva proroga tecnica, giusta Determinazione Dirigenziale n°360 del 14/02/2017, è giunto a scadenza e che, pertanto, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, occorre provvedere all'individuazione della forma di gestione ritenuta più adeguata, anche in considerazione del contesto di riferimento esterno ed interno all'Ente;

Rilevato che le strutture natatorie costituiscono un complesso di particolare importanza sotto il profilo tecnico gestionale e sportivo, le cui attività non si ritiene possano essere gestite direttamente dall'Ente, in quanto non dotato delle necessarie risorse e figure professionali;

Considerato che, in materia di gestione degli impianti sportivi, alla luce delle novità normative introdotte dal D.lgs n°50/2016 recante il Codice Dei Contratti Pubblici, è intervenuta l'ANAC che, con Deliberazione n°1300 del 14 Dicembre 2016, ha fornito i seguenti chiarimenti:

-in via preliminare per quanto attiene alla natura del bene impianto sportivo la giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n° 3380) conferma il consolidato orientamento (richiamato anche dall'autorità nel parere sulla normativa sopra citato) a tenore del quale gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive;

-la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati con procedura selettiva;

- in ordine alle modalità di affidamento di tale gestione, alla luce delle intervenute disposizioni del D.lgs. n°50/2016, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di

rilevanza economica, laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione remunerativa è in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente;

-più in particolare, ai fini della definizione della rilevanza economica del Servizio sportivo, è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire da quelli che, pur essendo di pubblica utilità rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori, in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici (TAR Lazio, 22 marzo 2011 n. 2538);

-nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti, distinti per bacino d'utenza, per grandezza, per attività alle quali sono deputati e che pertanto, la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza, le attività praticate;

Visto che, sulla base anche di dirette osservazioni effettuate sulla conduzione di strutture analoghe, appare opportuno avviare una procedura per l'affidamento delle attività a terze Società specializzate nella conduzione di impianti sportivi natatori, che assicurino, sin dall'inizio, una corretta ed efficiente gestione della struttura;

Rilevato che

-la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale concessione di Servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. vv del Codice degli Appalti, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui agli art. 164, comma 3 con applicazione delle parti I e II del Codice stesso per quanto compatibili;

- ai sensi dell'art. 3. comma 1 lett. vv, la concessione di Servizi è un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi";

- ai sensi dell'art. 165 , comma 1 del D.lgs n°50/2016, con il contratto di concessione si trasferisce al Concessionario il rischio operativo derivante dalla gestione;

- per rischio operativo, deve intendersi, in virtù del disposto di cui all'art. 3, comma 1 lett. zz, del D.lgs n° 50/2016, il rischio assunto dal Concessionario allorché, in condizioni operative normali,

non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione;

- per l'effetto, al fine di stimare gli investimenti ed i costi connessi alla sostenibilità economico-finanziaria della gestione dell'impianto natatorio, nonché consentire all'organo istituzionale deputato di poter esprimere con cognizione di causa la volontà di esternalizzare la concessione del Servizio de quo, si rendeva necessario procedere all'adozione del Piano Economico Finanziario, ex art. 165 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i., così da valutare l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'impianto natatorio;

Dato atto che

-con Determinazione Dirigenziale a contrarre n°3022 del 22/12/2017, il Dirigente del Settore 5 -Sviluppo Interesse Culturale Sportivo -Promozione Turistica e Marketing Territoriale, in qualità di R.U.P, avviava, in ossequio al disposto di cui all'art. 32 del D.lgs n° 50/2016 e s.m.i, apposita trattativa diretta sul MEPA, volta a individuare la Società che, in assenza di professionalità all'interno dell'Ente, accertata previa ricognizione, potesse fornire supporto al RUP nella predisposizione degli atti di gara ed in particolare del Piano Economico finanziario, volto ad illustrare la sostenibilità economico-finanziaria, nonché la convenienza della concessione del servizio di gestione della Piscina comunale;

-con successiva Determinazione Dirigenziale n°284 del 05/02/2018, il R.U.P., Dott.ssa Rosalba Vario, in esito all'esperimento della trattativa sul MEPA, affidava l'incarico di supporto al R.U.P, di cui innanzi, alla Società Euromediterranea S.r.l., con sede legale a Foggia al C.so del Mezzogiorno n°10, che si impegnava a produrre gli atti richiesti ed in particolare il Piano Economico Finanziario;

Valutato, sulla base delle considerazioni espresse, che la gestione dell'impianto sportivo in parola debba essere affidata a Società terze in possesso di necessaria e comprovata esperienza gestionale nello specifico, secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle seguenti linee di indirizzo:

- i costi di gestione saranno a carico per intero del soggetto aggiudicatario;
- la gestione dovrà comprendere tutte le attività di manutenzione ordinaria e quelle più propriamente tecnico sportive;
- gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario dovranno essere previsti negli Atti di Gara e dovranno essere tesi a garantire l'ottimale conservazione del bene;
- la gestione non potrà avere oneri diretti da parte dell'Ente, se non quelli relativi alla manutenzione straordinaria;

- gli interventi di manutenzione straordinaria saranno a carico dell'Ente che, in coerenza con le proprie disponibilità di bilancio, si riserva di stabilire i tempi ed i modi della sua realizzazione, ad esclusione sia di deterioramento di parti, meccanismi o impianti che siano causati dalla incuria del gestore sia di interventi che non siano preventivamente concordati e espressamente autorizzati dall'Ente;
- il Concessionario avrà l'obbligo di segnalare tempestivamente e dettagliatamente all'Ente ogni anomalia o problema che richieda un intervento di manutenzione straordinaria, la cui necessità ed appropriatezza sarà preventivamente accertata dall'Ente, anche al fine di escludere che siffatte anomalie possano divenire fonte di danno per cose e/o persone o, comunque, tali da ostacolare il regolare svolgimento del Servizio;
- le tariffe dovranno essere contenute nel massimo di riduzione prestabiliti e dovranno tener conto di particolari condizioni riservate ad attività scolastiche e di disagio sociale, oltre ad altri organismi ed iniziative patrocinate dal Comune, nell'ambito di programmi educativi e di promozione sportiva;
- il gestore dovrà, comunque, riservare spazi e periodi settimanali ad attività convenzionate, dirette in particolare all'avviamento dell'attività natatoria, suddivisa nelle fasce d'età prescolare e scolare;
- dovranno essere riservati, altresì, spazi-orari e resi disponibili docenti specializzati per attività motorie e terapeutiche, nei confronti di soggetti diversamente abili;
- nella gestione si dovrà tener conto altresì di un piano di utilizzo intercomunale di bacino, differenziando nel caso con tariffe e convenzioni;
- una parte significativa del Piano di Gestione dell'impianto dovrà prevedere lo sviluppo delle attività agonistiche, incentivando e privilegiando le forme associative che ne prevedano l'utilizzo con tali finalità;
- ogni attività non ricompresa o ricadente in una generica indicazione nella Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente;
- il personale utilizzato per le attività tecniche dovrà essere munito di titolo specifico ed adeguato al ruolo da ricoprire;
- gli Atti di Gara ed il successivo Contratto dovranno prevedere un periodo non superiore ad anni cinque, come per legge, con eventuali opzioni di rinnovo o proroga purché espressamente previste e definite negli Atti di Gara, tenendo in debita considerazione le prescrizioni normative ed economico-finanziarie vigenti in materia di concessione di servizi pubblici così come previsti nel vigente codice di cui al D.lgs n.°50/2016 e s.m.i.;
- il gestore di pubblico servizio, quale soggetto privato preposto all'esercizio di attività amministrative, deve assicurare, ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della L. n. 241/90, il perseguimento dell'interesse pubblico nel rispetto dei criteri di efficienza,

efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le Pubbliche Amministrazioni;

Acquisito il Piano economico-finanziario (P.E.F), presentato dalla Ditta incaricata, giusta nota prot. n° 0068305 del 24/07/2018 ed allegato alla relazione del Dirigente di Settore;

Evidenziato che, nel predetto P.E.F, allegato per costituirne parte integrante e sostanziale, sono individuati elementi utili a titolo esemplificativo: bacino d'utenza, tariffe, spese per investimenti, costi e ricavi, valore della concessione e canone di concessione da porre a base d'asta e connessa durata della Concessione;

Letta la relazione del Dirigente di Settore che qui si allega, quale parte integrante del provvedimento;

Vista la competenza del Consiglio Comunale nell'adozione degli Atti concernenti *l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*, in virtù e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 2, lett. e del D.Lgs n°267/00 e sm.i;

Visto il seguente parere espresso dalle Commissioni Comunali competenti in materia;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore 5, Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica e Marketing Territoriale, Dott.ssa Rosalba Vario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n° 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Dirigente del Settore 6, dott.sa Fornelli Vincenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;

Ritenuto di approvare in linea di indirizzo quanto sopra riportato;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come anche gli allegati alla presente delibera;
2. di approvare gli indirizzi riportati in narrativa che qui si intendono riportati e ritrascritti e riguardanti l'esternalizzazione del Servizio di gestione dell'impianto sportivo natatorio, sito in via delle Querce e comprendente due piscine coperte ed una scoperta;
3. di approvare il Piano Economico-finanziario che qui si allega in uno alla relazione a firma del Dirigente del Settore competente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di autorizzare, per l'effetto, il Comune di Andria ad esternalizzare il servizio di gestione della Piscina Comunale, senza costi di gestione a carico di questo Ente, mediante concessione di servizi ex art. 164 e segg. del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
5. di stabilire che gli importi massimi delle tariffe, quale corrispettivo per il Servizio gestito, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale;
6. di dare mandato al Dirigente del Settore 5 di adottare tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
7. di dichiarare il presente Atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lvo n°267 del 12/08/2000, con separata unanime votazione, espressa per alzata di mano, stante l'urgenza di garantire la continuità gestionale dell'azione amministrativa, per ciò che attiene il funzionamento dell'impianto natatorio.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 5 - Servizio SPORT

sulla presente proposta

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

li, 26/07/18

IL DIRIGENTE

SETTORE SVILUPPO - INTERESSE CULTURALE - SPORTIVO
PROMOZIONE TURISTICA - MARKETING TERRITORIALE

dott.ssa Ersalva VARIO

Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. 6 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 26/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI

dott.ssa Vincenza FORNELL

Il Responsabile di Settore

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE